

INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.I. 3 ottobre 2014)



DETERMINAZIONE N. 38 DEL 11 DIC. 2014

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 11 DIC. 2014

Oggetto: convenzione tra INPS e INAIL per la trasmissione dei dati di cui all'art. 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visti l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed i successivi decreti interministeriali di attuazione del 28 marzo 2013, del 5 luglio 2013 e del 2 ottobre 2013;

Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 3 ottobre 2014, con il quale il Prof. Tiziano Treu è stato nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, fino al 30 giugno 2015;

Visto l'art. 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che prevede la costituzione di un registro nazionale dei tumori di origine professionale mediante l'utilizzo di informazioni derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo sopra indicato e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché dai dati di carattere occupazionale rilevati nell'ambito delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dall'Istituto Nazionale di Statistica e da altre amministrazioni pubbliche;

Visto che per la costituzione del suddetto registro la normativa individuava quale soggetto operativo l'ISPELS soppresso a seguito dell'art. 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con legge 30 luglio 2010, n.122, con conseguente trasferimento delle relative funzioni all'INAIL;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 " Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni che detta disposizioni dirette a garantire la protezione dei dati personali;

Viste le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA" in attuazione dell'art. 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione Commissariale n. 126 del 24 luglio 2013, a seguito del parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali;

Visto che l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 82/2005, modificato dal decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con legge 11 agosto 2014 n. 114, ha previsto che le pubbliche Amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie banche dati alle altre amministrazioni mediante cooperazione applicativa e che l'AgiD, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le altre Amministrazioni, deve definire gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le Pubbliche Amministrazioni dovranno conformarsi;

Preso atto della necessità di stipulare la presente convenzione ai sensi della previgente normativa nelle more dell'emanazione delle citate regole tecniche e della piena attuazione della predetta disciplina;

Considerato che con la convenzione in argomento l'INPS si impegna a mettere a disposizione dell'INAIL i dati di carattere occupazionale rilevati nell'ambito della propria attività istituzionale con riferimento ad elenchi di lavoratori, proposti dallo stesso INAIL con cadenza non inferiore al semestre, per i quali è stata accertata una patologia oncologica ovvero valutati come soggetti a rischio in base all'attività economica svolta;

Considerato che i dati oggetto di fornitura sono predefiniti nell'allegato 1 alla convenzione e forniti così come risultano al momento dell'interrogazione degli archivi non assumendo l'INPS alcuna responsabilità per variazioni intervenute successivamente all'interrogazione;

Precisato che per il trasferimento dei dati previsti le Parti adottano idonei strumenti di scambio ed idonee misure di sicurezza, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, per ridurre al minimo i rischi di perdita anche accidentale dei dati e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

Preso atto che ai fini dell'attuazione e della gestione della convenzione, entrambe le Parti hanno nominato un responsabile della convenzione e un referente tecnico quali soggetti tenuti a svolgere gli adempimenti precisati in convenzione;

Preso atto che ai fini della sicurezza l'INAIL ha nominato un Supervisore preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati dall'INAIL con il compito di comunicare all'INPS eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi dei dati non conformi ai fini istituzionali;

Preso atto, inoltre, che l'INAIL ha indicato anche il proprio Responsabile del trattamento dei dati, posto che l'attività prevista in convenzione riguarda funzioni attribuite all'INAIL a seguito della soppressione dell'ISPELS;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di approvare la convenzione tra INPS e INAIL per la trasmissione dei dati di cui all'art. 244 del decreto legislativo n. 81/2008 secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore Centrale Organizzazione sottoscriverà digitalmente la convenzione previa verifica degli atti presupposti.

Il Commissario Straordinario
Prof. Tiziano Treu



CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DI CUI ALL'ART. 244 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, codice fiscale n.80078750587, di seguito denominato "INPS" o congiuntamente ad INAIL "le Parti", legalmente rappresentato da.....

e

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, codice fiscale n.01165400589, di seguito denominato "INAIL" o congiuntamente ad INPS "le Parti", legalmente rappresentato da.....

premesso che

- il DPR 4 dicembre 2002, n.303 ha regolamentato l'organizzazione dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del Lavoro che, in qualità di organo tecnico - scientifico del SSN, ha svolto compiti di ricerca, sperimentazione, elaborazioni delle tecniche per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la salute e sicurezza sul lavoro, controllo, informazione, formazione e consulenza;
- l'art.7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con legge 30 luglio 2010, n.122, ha disposto la soppressione dell'ISPESL, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (31 maggio 2011) e il trasferimento delle relative funzioni all'INAIL, il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi;
- l'art. 244 D.Lgs. del 2008, n.81 prevede la costituzione di un registro nazionale dei tumori di origine professionale mediante l'utilizzo di informazioni, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati nell'ambito delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dall'Istituto Nazionale di Statistica e da altre amministrazioni pubbliche;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 ottobre 2012 trasferisce le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche recante il "Codice dell'amministrazione digitale" dispone l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nello stesso codice;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 " Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni detta disposizioni dirette a garantire la protezione dei dati personali;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione Commissariale n. 126 del 24 luglio 2013, a seguito del parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ha emanato le "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle PA" in attuazione dell'art. 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- in particolare, l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 82/2005, modificato dal decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con legge 11 agosto 2014 n. 114, ha previsto che le pubbliche Amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie banche dati alle altre amministrazioni mediante cooperazione applicativa e che l'AgiD, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le altre Amministrazioni, deve definire gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche Amministrazioni devono conformarsi;
- nelle more dell'emanazione delle citate regole tecniche e della piena attuazione della predetta disciplina, si ritiene necessario stipulare la presente Convenzione ai sensi della previgente normativa;
- a seguito della sopra citata soppressione dell'ISPESL viene individuato nel Direttore Centrale Prevenzione dell'INAIL il responsabile del trattamento dei dati per la Parte destinataria della fornitura dei dati;
- con determinazione commissariale n. del è stato approvato il testo della presente convenzione;

atteso che

l'INPS, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, acquisisce ed elabora dati inerenti alla storia lavorativa di gran parte dei lavoratori impiegati presso aziende private;

l'INAIL, in base al disposto di cui all'art. 244 del D.lgs n. 81 del 2008, svolge funzioni di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono e a tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, dall'INPS;

Considerato quanto sopra,

per il raggiungimento dei fini istituzionali, in attuazione delle norme in materia di lavoro e di legislazione sociale, nonché in un'ottica di sinergia tra enti, le Parti **concordano:**

Art. 1
(Definizioni)

Nell'ambito del testo e dell'allegato alla presente convenzione si intendono per:

Codice: il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

CAD: il Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i.;

Convenzione: il presente atto convenzionale;

Responsabile della convenzione: soggetto preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni inerenti alla Convenzione;

Referente tecnico: soggetto preposto all'attivazione e alla successiva gestione operativa dello scambio dati nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste in Convenzione;

Supervisore: soggetto nominato dalla Parte destinataria della fornitura dei dati preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo della fornitura da parte degli utenti dell'ente di appartenenza;

Responsabile del trattamento dei dati: soggetto nominato dalla Parte destinataria della fornitura dei dati responsabile della gestione dell'accesso alla banca dati e del relativo trattamento.

Art.2
(Oggetto)

L'INPS trasmette, in base al disposto dell'art. 244 del D.Lgs. n. 81 del 2008 recante disposizioni per la costituzione di un registro nazionale dei tumori di origine professionale, i dati di carattere occupazionale, rilevati nell'ambito della propria attività istituzionale, all'INAIL con riferimento agli elenchi di lavoratori forniti dallo stesso Istituto.

Nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione, sono specificati i dati che l'INPS mette a disposizione dell'INAIL per lo svolgimento delle attività di competenza.

L'INPS rende disponibili i dati, anche personali, di cui all'allegato 1, così come risultano al momento dell'interrogazione e non assume responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dallo stesso, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni del servizio non preventivamente pianificabili.

Art.3
(Modalità di trasmissione)

I dati di cui all'allegato 1 della presente convenzione saranno richiesti dall'INAIL con cadenza non inferiore al semestre e trasmessi dall'INPS.

Per tali trasferimenti, le Parti adottano idonei strumenti di scambio ed idonee misure di sicurezza, secondo le linee guida emanate dell'Agenzia per l'Italia Digitale, per ridurre al minimo i rischi di perdita anche accidentale dei dati e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art.4
(Figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione)

Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle Parti per l'attuazione e la gestione della Convenzione. Eventuali modifiche ai riferimenti indicati nei successivi commi potranno essere effettuati con scambio di comunicazioni tra le Parti.

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella Convenzione, sia l'INPS che l'INAIL, nominano il proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del medesimo documento. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili della Convenzione sono riportati negli allegati 2 e 3.

Rientra nei compiti dei Responsabili della Convenzione, ciascuno per quanto di competenza, il mantenimento e la gestione della stessa in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di:

- evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati;
- per sopravvenuta normativa.

Sia l'INPS che l'INAIL nominano un proprio Referente tecnico responsabile dell'attivazione e della successiva gestione operativa della fornitura dei dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza organizzative previste nella Convenzione. I nominativi ed i recapiti dei Referenti tecnici sono riportati negli allegati 2 e 3.

Rientra nei compiti dei Referenti tecnici garantire per quanto di competenza:

- la comunicazione di eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati trasmessi;
- la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice;
- l'adozione delle procedure necessarie a garantire la conservazione dei dati acquisiti per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui sono stati forniti e la loro distruzione quando gli stessi non siano più necessari.

L'INAIL nomina altresì un Supervisore, preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati dall'INAIL. La nomina del Supervisore va effettuata dal legale rappresentante dell'Ente. Nominativo e recapito del Supervisore è riportato nell'allegato 3.

Rientra nei compiti del Supervisore comunicare all'Ente eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi dei dati non conformi ai fini istituzionali.

Art. 5
(Trattamento dei dati personali)

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

È assicurato, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Ciascuna delle Parti garantisce che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.Lgs. 196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.

Resta altresì esclusa la possibilità di utilizzo delle suddette informazioni per qualsiasi attività che non sia condotta congiuntamente dalle Parti ovvero da una o dall'altra preventivamente autorizzata.

Ai fini della sicurezza, i due Istituti si impegnano, sulla base di criteri di autorizzazione, a limitare e a controllare l'accesso dei dati attraverso idonee procedure atte a garantire la sicurezza dei medesimi, nonché a identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate.

Art. 6
(Durata)

La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e può essere rinnovata, su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto.

Art.7
(Oneri economici)

La presente Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 58, comma 2, del CAD per tutte le convenzioni per l'accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni, non prevede oneri economici.

Ciascuna delle Parti si farà carico dei costi derivanti dall'attuazione della Convenzione.

INAIL *

INPS *

***firma digitale**

Allegato 1: dati oggetto di fornitura

Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione e costituisce parte sostanziale accettata dalle Parti in sede di stipula.

Dati inviati INAIL

- codici fiscali dei lavoratori per i quali è stata accertata una patologia oncologica ovvero valutati come soggetti a rischio in base all'attività economica.

Dati INPS da restituire a INAIL:

Dati contributivi del lavoratore:

- codice fiscale del lavoratore
- data inizio periodo contributivo
- data fine periodo contributivo
- codice della contribuzione
- unità di misura della contribuzione
- numero di contributi per unità di misura della contribuzione
- fondo
- matricola dell'azienda
- qualifica completa del lavoratore
- provincia di lavoro

Dati dell'azienda presso cui il lavoratore ha svolto attività lavorativa:

- matricola azienda
- forma societaria
- ragione sociale
- indirizzo
- codice fiscale
- partita iva
- descrizione attività economica
- CSC
- Codice ATECO

Dati relativi ai periodi di assenza dal lavoro per malattia del lavoratore (a partire dal 2011)

- codice fiscale del lavoratore
- data inizio malattia
- data fine malattia
- indicatore Inizio/Continuazione della malattia

Allegato 2: FIGURE DI RIFERIMENTO DELL'INPS

Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale.

Figure di riferimento:

Responsabile della convenzione: Dott.ssa Cinzia Ferrara

telefono 0659054708

email: cinzia.ferrara@inps.it

Referente tecnico: Dott. Luigi Sculco

telefono 0659053807

email: l.sculco@inps.it

Allegato 3: FIGURE DI RIFERIMENTO DELL'INAIL

Quanto di seguito riportato è parte integrante della Convenzione e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale.

Figure di riferimento:

Responsabile della convenzione: Dott. Sergio Iavicoli
telefono 0694181405-404 email: s.iavicoli@inail.it

Responsabile del trattamento dei dati: Ing. Ester Rotoli
telefono 0654872055 email: e.rotoli@inail.it

Responsabile esecutore della convenzione/Referente tecnico:
Dott.ssa Stefania Massari
telefono 0654872058 email: s.massari@inail.it

Supervisore: Dott.ssa Giuseppina Panichelli
telefono 0654874467 email: g.panichelli@inail.it